



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 215 del 14 Novembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Recupero ad iniziativa privata Ditta Loschi Lauro. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Livinallongo del Col di Lana con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 354373 del 22.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata proposto dalla Ditta Loschi Lauro.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.54663 del 5.09.17 assunto al prot. reg. al n.370371 del 5.09.17 dell'ULSS 1;
- Parere del 6.09.17 assunto al prot. reg. al n.373367 del 6.09.17 di ARPAV;
- Parere n.19515 del 13.09.17 assunto al prot. reg. al n.384056 del 14.09.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere del 21.09.17 assunto al prot. reg. al n.393947 del 21.09.17 del Comune di Corvara in Badia;
- Parere n.33470 del 25.09.17 assunto al prot. reg. al n.398939 del 25.09.17 di Bim Gestione Servizi Pubblici;
- Parere n.3115 del 29.09.17 assunto al prot. reg. al n.407446 del 29.09.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.485 del 26.09.17 assunto al prot. reg. al n.405542 del 28.09.17 del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.241/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia come l'istanza presentata dalla Ditta Loschi Lauro nel Comune di Livinallongo del Col di Lana riguardi il piano di recupero di un fabbricato situato nella frazione di Arabba in un'area riconosciuta dal PRG vigente come zona A, centro storico. Il piano prevede una modifica del grado di salvaguardia attribuito all'edificio in questione ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

Al fabbricato, oggetto del presente Piano di Recupero, viene proposto un diverso grado di salvaguardia, da 4 (Ristrutturazione parziale con adeguamento alla tipologia) a 5 (Ristrutturazione globale con adeguamento alla tipologia), modifica che comporta la possibilità di eseguire determinati interventi sul fabbricato, in ragione di un'indagine più approfondita e conoscitiva eseguita sul valore storico del fabbricato. L'edificio oggetto di variante è stato oggetto di alcuni rimaneggiamenti succedutisi nel corso degli anni che ne hanno riguardato sia la composizione architettonica sia la distribuzione interna. Attualmente sull'edificio non gravano vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per quanto riguarda la rete fognaria delle acque nere, l'intervento prevede un adeguamento funzionale dell'impianto e quindi l'innesto nella rete fognaria pubblica esistente, dotata di impianto di depurazione terminale. La realizzazione dell'intervento di recupero, dovrà introdurre soluzioni tecniche con metodologie coerenti con le attuali indicazioni regolamentari in ordine al risparmio energetico, per quanto riguarda l'impiantistica di climatizzazione degli ambienti. Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, al fine di garantire la sostenibilità ambientale e secondo quanto stabilito da normativa, l'illuminazione esterna di eventuali viali di accesso viene conformata alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 17 del 07 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".



Sulla base dell'istruttoria si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero di iniziativa privata proposto dalla Ditta Loschi Lauro nel Comune di Livinallongo del Col di Lana, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Infine, si raccomanda di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine